



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE n°102

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 24 Giugno 2003 svoltasi a Firenze, presenti: G. Gravina, G. Grazioli e G. Ragonesi ha adottato provvedimenti disciplinari a carico di allenatori.

1) Provvedimento disciplinare a carico di PULIN FRANCO

- Premesso che :
- in data 9/9/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore responsabile svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Pulin Franco a favore della squadra Primavera della Società Venezia A.C., pur non avendo i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti a tale Categoria;
- in data 13/9/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Pulin Franco aveva svolto attività tecnica di allenatore responsabile della squadra Primavera della Società Venezia A.C. violando così i Regolamenti in essere;
- in data 28/1/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 13/9/2002 del Settore Tecnico; considerato che :
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Pulin ha svolto attività tecnica di allenatore responsabile della squadra Primavera della Società Venezia A.C. nella Stagione Sportiva 2002/2003 in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Pulin nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PULIN FRANCO la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Nazionale Professionisti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Venezia A.C.

2) Provvedimento disciplinare a carico di BUONCAMMINO SALVATORE

- Premesso che:

- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Buoncammino Salvatore a favore della Società A.C. Ischia, per cui ha assunto vincolo di tesseramento, e successivamente per la Società Viribus Unitis;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Buoncammino nella sua memoria difensiva ;

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. BUONCAMMINO SALVATORE la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Viribus Unitis.

3) Provvedimento disciplinare a carico di MANDRAGORA BRUNO

- Premesso che:

- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Mandragora Bruno a favore della Società U.S. Arzanese e successivamente per la Società A.C. Ischia senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Mandragora nella sua memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. MANDRAGORA BRUNO la sanzione della squalifica fino al 30 GIUGNO 2004.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Arzanese ed A.C. Ischia.

4) Provvedimento disciplinare a carico di FALOCCO ERICO

- Premesso che:

- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Falocco Errico a favore della Società A.S. Giovani Recale e successivamente per la Società A.S. Quarto senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Falocco nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. FALOCCO ERICO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. Giovani Recale ed A.S. Quarto.

5) Provvedimento disciplinare a carico di DI LIDDO GAETANO

- Premesso che:
- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Di Liddo Gaetano a favore della Società Riop San Giuseppe e successivamente per la Società Pol. Succivo, senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Di Liddo nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. DI LIDDO GAETANO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Riop San Giuseppe e Pol. Succivo.

6) Provvedimento disciplinare a carico di SALVETTI RAFFAELE

- Premesso che:
- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Salvetti Raffaele a favore della Società Junior Ducenta Volturno e successivamente per la Società Real Aversa, senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Salvetti prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. SALVETTI RAFFAELE la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Junior Ducenta Volturno e Real Aversa.

7) Provvedimento disciplinare a carico di TURCO CARMINE

- Premesso che:
 - in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Turco Carmine a favore della Società U.S. Ariano Irpino e successivamente per la Società Pol. Gelbison, senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
 - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
 - non avendo il Sig. Turco prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. TURCO CARMINE la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Ariano Irpino e Pol. Gelbison.

8) Provvedimento disciplinare a carico di DE GENNARO ANTONIO

- Premesso che:
 - in data 10/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. De Gennaro Antonio a favore della Società Bisceglie 1913 Don Uva, quale allenatore responsabile della squadra Allievi Regionali, per cui ha assunto vincolo di tesseramento, e successivamente per la Società A.S. Molfetta Calcio;
 - la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. De Gennaro nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. DE GENNARO ANTONIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Puglia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.S. Molfetta Calcio.

9) Provvedimento disciplinare a carico di BUCCI SILVANO

- Premesso che:
- in data 14/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C. sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Bucci Silvano a favore della Società G.S. Tigrotti Morra, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente attività tecnica di allenatore per il Settore Giovanile della Società A.S. Cerbara, per la quale ha assunto vincolo di tesseramento;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Bucci nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. BUCCI SILVANO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Umbria per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società G.S. Tigrotti Morra.

10) Provvedimento disciplinare a carico di MANZINI BERTO

- Premesso che:
- in data 12/11/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Manzini Berto tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società U.S. Casteboschese, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Juri Chiossi che non era abilitato allenatore;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Chiossi aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Casteboschese e se il Sig. Manzini si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/2/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Chiossi ha allenato la Società U.S. Casteboschese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Manzini si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Manzini nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
IL NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti del Sig. MANZINI BERTO.

11) Provvedimento disciplinare a carico di ROSELLINI FRANCESCO

- Premesso che:
- in data 30/10/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Rosellini Francesco tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 per la Società U.S. Santa Maria a Monte 1922, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Caponi Alessandro che non era abilitato allenatore;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Caponi aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Santa Maria a Monte 1922 e se il Sig. Rosellini si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/2/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Caponi ha allenato la Società U.S. Santa Maria a Monte 1922 con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Rosellini si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Rosellini nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

IL NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti del Sig. ROSELLINI FRANCESCO.

12) Provvedimento disciplinare a carico di VALLONGO LUIGINO

- Premesso che:
 - in data 19/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte della Società Cagliari Calcio, sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Vallongo Luigino a favore della Società Cagliari Calcio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Città di Palermo.
 - in data 19/2/2003 la Società Cagliari Calcio chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Vallongo Luigino aveva svolto attività tecnica per la Società U.S. Città di Palermo violando così i regolamenti in essere;
 - in data 6/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 19/2/2003 della Società Cagliari Calcio;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. e dalla Procura Federale sono emerse prove contraddittorie;
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Vallongo nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
- di infliggere al Sig. VALLONGO LUIGINO la sanzione dell' *AMMONIZIONE*..

13) Provvedimento disciplinare a carico di CORTI ROBERTO

- Premesso che:
 - in data 19/2/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte della Società Cagliari Calcio sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Corti Roberto a favore della Società Cagliari Calcio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Città di Palermo;
 - in data 19/2/2002 la Società Cagliari Calcio chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Corti Roberto aveva svolto attività per la Società U.S. Città di Palermo violando così i regolamenti in essere;
 - in data 6/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 19/2/2003 della Società Cagliari Calcio;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. e dalla Procura Federale sono emerse prove contraddittorie;
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Corti nella sua memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. CORTI ROBERTO la sanzione dell' *AMMONIZIONE*.

14) Provvedimento disciplinare a carico di BARBIERI OTELLO

- Premesso che:
 - in data 19/12/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Barbieri Otello a favore della Società A.S.C. Arcetana per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società G.S. Quattro Castella Matildica;
 - in data 20/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Barbieri Otello aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
 - in data 12/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 20/12/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
 - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Barbieri ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
 - non avendo il Sig. Barbieri prodotto alcuna memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. BARBIERI OTELLO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Emilia Romagna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società G.S. Quattro Castella Matildica.

15) Provvedimento disciplinare a carico di COSCO VINCENZO

- Premesso che:
 - in data 18/11/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Cosco Vincenzo a favore della Società Isernia senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società e successivamente per la Società Pro Vasto per cui ha assunto vincolo di tesseramento;
 - in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Cosco aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società Isernia e successivamente per la Società Pro Vasto violando così i regolamenti in essere;
 - in data 18/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
 - dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Cosco ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
 - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Cosco nella sua memoria difensiva,
- il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. COSCO VINCENZO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società Isernia.

16) Provvedimento disciplinare a carico di FERRARA STEFANO

- Premesso che:
- in data 17/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Ferrara Stefano a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 per cui ha assunto vincolo di tesseramento e nello stesso tempo di avere svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società violando così i regolamenti in essere;
- in data 23/1/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Ferrara aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 e nello stesso tempo aveva svolto anche un' altra attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società;
- in data 18/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 23/1/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ferrara aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società G.S. Pro Livorno 1919 e nello stesso tempo aveva svolto anche un' altra attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori per diverse altre Società in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ferrara nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. FERRARA STEFANO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

17) Provvedimento disciplinare a carico di WACHTLER GERNOT

- Premesso che:
- in data 30/10/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Wachtler Gernot tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società S.S. V. Brixen, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Angerer Martin che non era abilitato allenatore;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Angerer aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società S.S. V. Brixen e se il Sig. Wachtler si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 18/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Angerer ha allenato la Società S.S. V. Brixen con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Wachtler si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Wachtler nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. WACHTLER GERNOT la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Trentino Alto Adige per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S.S. V. Brixen.

18) Provvedimento disciplinare a carico di MURGIA PIETRO e
MELIS GIORGIO EFISIO

- Premesso che:
- in data 22/11/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Murgia Pietro tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società Cagliari Calcio, come allenatore responsabile della squadra Primavera, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Melis Giorgio Efisio che non era in possesso dei titoli per farlo;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Melis aveva svolto attività tecnica quale responsabile della squadra Primavera della Società Cagliari Calcio e se il Sig. Murgia si era reso corresponsabile di tale attività violando così i Regolamenti in essere;
- in data 26/3/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico;
considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Melis ha allenato la Società Cagliari Calcio con le mansioni di allenatore responsabile della squadra Primavera e che il Sig. Murgia si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Murgia nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MURGIA PIETRO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Melis nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. MELIS GIORGIO EFISIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Nazionale Professionisti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Cagliari Calcio.

19) Provvedimento disciplinare a carico di MOLLO FELICE

- Premesso che:
- in data 10/4/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Mollo Felice a favore della Società A.S. San Marzano e successivamente per la Società A.C. Baiano senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- non avendo il Sig. Mollo prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. MOLLO FELICE la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. San Marzano ed A.C. Baiano.

20) Provvedimento disciplinare a carico di GINATEMPO VINCENZO

- Premesso che:

- in data 31/10/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Ginatempo Vincenzo tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società Pol. Palmadula, come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato, ma queste erano state svolte dal Sig. Pisano Antonio che non era abilitato allenatore;

- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Pisano aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società Pol. Palmadula e se il Sig. Ginatempo si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;

- in data 9/4/2003 l' Ufficio Indagini trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Pisano ha allenato la Società Pol. Palmadula con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Ginatempo si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ginatempo nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. GINATEMPO VINCENZO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sardegna per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. Palmadula.

21) Provvedimento disciplinare a carico di BELLA ALFONSO e FICARRA DIEGO

- Premesso che:

- in data 4/12/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Bella Alfonso, tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società U.S. Campobello di Licata come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste erano state svolte dal Sig. Ficarra Diego che non era in possesso dei titoli per farlo;

- in data 13/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Ficarra aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società U.S. Campobello di Licata e se il Sig. Bella si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;

- in data 9/4/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 13/12/2002 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ficarra ha allenato la Società U.S. Campobello di Licata con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Bella si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;

- non avendo il Sig. Bella prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. BELLA VINCENZO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

- non avendo il Sig. Ficarra prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. FICARRA DIEGO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sicilia per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Campobello di Licata.

22) Provvedimento disciplinare a carico di DI NOLA MARIO

- Premesso che:

- in data 25/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Di Nola Mario a favore della Società U.S. Angri 1927 per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Pol. Libertas Stabia;

- in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Di Nola Mario aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;

- in data 12/4/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico;

considerato che:

- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che IL Sig. Di Nola ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- non avendo il Sig. Di Nola prodotto alcuna memoria difensiva,

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

di infliggere al Sig. DI NOLA MARIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Pol. Libertas Stabia.

23) Provvedimento disciplinare a carico di ARENA ANTONIO

- Premesso che:

- in data 5/3/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2001/2002 dal Sig. Arena Antonio a favore della Società A.S. Spezzano Albanese per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società S. Francesco Calcio;

- in data 30/3/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Arena Antonio aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 14/4/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 30/3/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Arena ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Arena nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. ARENA ANTONIO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti a carico della Società S. Francesco Calcio.

24) Provvedimento disciplinare a carico di GREGUCCI ANGELO ADAMO

- Premesso che:
- in data 23/5/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2001/2002 dal Sig. Gregucci Angelo Adamo a favore della Società A.C. Fiorentina per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società A.C. Reggiana;
- in data 30/5/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Gregucci Angelo Adamo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 18/4/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 30/5/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Gregucci Angelo Adamo ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Gregucci nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo; il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. GREGUCCI ANGELO ADAMO la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Professionisti di Serie C per gli eventuali provvedimenti a carico della Società A.C. Reggiana.

25) Provvedimento a carico di GHEREMEDIN JUHANNIS

- Premesso che:
- in data 23/4/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Gheremedin Juhannis a favore della Società G.S. Audax Capua, per cui ha assunto vincolo di tesseramento, e successivamente per la Società Dinamo San Marcellino;

- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Gheremedin nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. GHEREMEDIN JUHANNIS la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Campania per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Dinamo San Marcellino.

26) Provvedimento disciplinare a carico di FUNAIOLI NATALINO

- Premesso che:
- in data 19/11/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Funaioli Natalino a favore della Società U.S. Gambassi per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società Virtus Poggibonsi;
- in data 3/12/2002 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Funaioli Natalino aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 13/5/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 3/12/2002 del Settore Tecnico;
- considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Funaioli ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Funaioli nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. FUNAIOLI NATALINO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Toscana per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Virtus Calcio Poggibonsi.

27) Provvedimento disciplinare a carico di GALLO MARCO

- Premesso che:
- in data 20/5/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di calciatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Gallo Marco a favore della Società A.N.P.I. Sport e Casassa, per cui ha assunto vincolo di tesseramento come calciatore e successivamente attività tecnica di allenatore per la Società G.S.S. Michele Montesignano, senza avere assunto vincolo di tesseramento per la Società;
- dalla documentazione ufficiale in atti non sono emerse prove certe e documentate che comprovino che il Sig. Gallo ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva;
- non avendo il Sig. Gallo prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
IL NON LUOGO A PROCEDERE nei confronti del Sig. GALLO MARCO.

28) Provvedimento disciplinare a carico di RUSCITTO FELICE

- Premesso che:
- in data 28/2/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Ruscitto Felice a favore della Società Pol. Val Di Sangro per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Macchiagodena;
- in data 15/3/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Ruscitto aveva svolto attività tecnica di allenatore a favore della Società Pol. Val Di Sangro e successivamente per la Società U.S. Macchiagodena violando così i regolamenti in essere;
- in data 22/5/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 15/3/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Ruscitto ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Ruscitto nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. RUSCITTO FELICE la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti a carico della Società U.S. Macchiagodena.

29) Provvedimento disciplinare a carico di PERRICONE MICHELANGELO

- Premesso che:
- in data 13/3/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Perricone Michelangelo a favore della Società A.S. San Giacomo e successivamente per la Società U.S. San Martino senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- in data 15/3/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Perricone Michelangelo aveva svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva violando così i regolamenti in essere;
- in data 23/5/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 15/3/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Perricone ha allenato due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- non avendo il Sig. Perricone prodotto alcuna memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PERRICONE MICHELANGELO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Molise per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. San Giacomo e U.S. San Martino.

30) Provvedimento disciplinare a carico di PAGLIANO FULVIO

- Premesso che:

- in data 21/5/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Pagliano Fulvio a favore della Società U.S. Strevi e successivamente per la Società G.S. Bubbio senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Pagliano nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. PAGLIANO FULVIO la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società U.S. Strevi e G.S. Bubbio.

31) Provvedimento a carico di REPETTO ALDO

- Premesso che:
- in data 21/5/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., sull' attività tecnica di allenatore svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 a favore della Società A.S. Ovada Calcio e successivamente per la Società U.S. Arquatese senza avere assunto vincolo di tesseramento per nessuna delle due Società;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Repetto nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. REPETTO ALDO la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società A.S. Ovada Calcio e U.S. Arquatese.

32) Provvedimento disciplinare a carico di BACCHIO ROBERTO

- in data 31/1/2003 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell' A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Bacchio Roberto senza essere tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società G.S. San Biagio Di Bella, ha svolto attività come allenatore, permettendo altresì al Sig. Zegna Roberto che non era abilitato allenatore di svolgere l' attività di allenatore responsabile della prima squadra;
- in data 6/2/2003 il Settore Tecnico chiedeva all' Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Zegna aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società G.S. San Biagio Di Bella e se il Bacchio si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 22/5/2003 l' Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 6/2/2003 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Si. Zegna ha allenato la Società G.S. San Biagio di Bella con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Bacchio si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Bacchio nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:
di infliggere al Sig. BACCHIO ROBERTO la sanzione della squalifica fino al 30 NOVEMBRE 2003.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Piemonte Valle D' Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della Società G.S. San Biagio Di Bella.

Pubblicato in Firenze il 27 Giugno 2003

Il Segretario
Guido Vantaggiato

Il Presidente
Enzo Bearzot